



Ordine
Assistenti
Sociali

Consiglio
Regionale
Umbria

REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI DELL'UMBRIA

**Aggiornamento Approvato dal Consiglio dell'Ordine regionale il 09/04/2025
con delibera n. 59 previo parere del Revisore dei conti n. 3 dell'8/04/2025 come
previsto dal D.M. 2 settembre 2010 n. 182**

In base ai seguenti atti precedenti:

1. Delibera n. 091 del 25 luglio 2003 del Consiglio Nazionale dell'Ordine dopo recepimento osservazioni della Ragioneria Generale dello Stato (nota RGS 13 ottobre 2003)
2. Delibera n. 133 del 13 dicembre 2003 del Consiglio Nazionale dell'Ordine che approva lo schema standard semplificato per i Consigli regionali;
3. Delibera n. 7 del 27 febbraio 2004 del Consiglio Regionale dell'Ordine di approvazione del Regolamento;
4. Delibera n. 166 del 12 novembre 2016 del Consiglio Nazionale dell'Ordine che modifica il Titolo IV relativamente all'Attività contrattuale per adeguamento al D. Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 recante la nuova disciplina dei contratti pubblici ed al Decreto 2 settembre 2010 n. 182 per quanto riguarda l'organo di controllo;
5. Delibera n. 123 del 15 dicembre 2017 del Consiglio Regionale dell'Ordine di modifica del Regolamento;
6. Delibera n. 111 del 17 giugno 2023 del Consiglio Nazionale dell'Ordine che modifica il Titolo IV relativamente all'Attività contrattuale per adeguamento al D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 recante la nuova disciplina dei contratti pubblici

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Definizioni e denominazioni

Art. 2 – Finalità

Art. 3 – Adeguamenti e aggiornamenti del Regolamento

Art. 4 – Competenze specifiche dei soggetti preposti ai provvedimenti di gestione

TITOLO II – PREVISIONE, GESTIONE E RENDICONTAZIONE

Capo I – I documenti di previsione

Art. 5 – Esercizio finanziario e bilancio di previsione

Art. 6 – Criteri di formazione del bilancio di previsione

Art. 7 – Contenuto del preventivo finanziario

Art. 8 – Classificazione delle entrate e delle uscite

Art. 9 – Preventivo economico

Art. 10 – Unità, integrità ed universalità del bilancio

Art. 11 – Veridicità e pubblicità del bilancio

Art. 12 – Equilibri della gestione

Art. 13 – Fondo di riserva

Art. 14 – Variazioni al preventivo finanziario

Art. 15 – Risultato di amministrazione

Art. 16 – Esercizio provvisorio

Capo II – La gestione del bilancio

Art. 17 – Le fasi delle entrate

Art. 18 - Accertamento delle entrate

Art. 19 – Riscossione delle entrate

Art. 20 – Reversali di incasso

Art. 21 – Vigilanza sulla gestione delle entrate

Art. 22 – Le fasi delle uscite

Art. 23 – Impegno

Art. 24 – Assunzione e registrazione degli impegni

Art. 25 – Liquidazione

Art. 26 – Ordinazione

Art. 27 – Documentazione dei mandati di pagamento

Art. 28 – Modalità di estinzione dei mandati di pagamento

Capo III – Il rendiconto della gestione

Art. 29 – Rendiconto generale

Art. 30 – Conto di bilancio

Art. 31 – Situazione amministrativa

Art. 32 – Struttura del conto economico e dello stato patrimoniale

Art. 33 – Nota integrativa e relazione sulla gestione

Art. 34 – Riaccertamento dei residui

Art. 35 – Trasferimento dei residui

Capo IV - Servizio di cassa

Art. 36 – Affidamento del servizio di cassa

Art. 37 – Servizio di cassa interno

Art. 38 – Il cassiere economo

Art. 39 – Scritture del cassiere economo

TITOLO III – GESTIONE PATRIMONIALE

Art. 40 – Beni

Art. 41 – Inventario dei beni immobili

Art. 42 – Consegnatari dei beni immobili

Art. 43 – Classificazione dei beni mobili

Art. 44 – Valori mobiliari

Art. 45 – Inventario dei beni mobili
Art. 46 – Consegnatari dei beni mobili
Art. 47 – Carico e scarico dei beni mobili
Art. 48 – Chiusura annuale degli inventari
Art. 49 – Materiali di consumo
Art. 50 – Automezzi

TITOLO IV – ATTIVITA' CONTRATTUALE

Capo I – Disposizioni generali

Art. 51 – Normativa applicabile
Art. 52 – Attività contrattuale ordinaria
Art. 53 – Acquisizione di beni e servizi ed esecuzione di lavori per importi inferiori alla soglia
Art. 54 – Acquisto di beni e servizi mediante convenzioni e sistemi informatici

Capo II – Attività contrattuale ordinaria

Art. 55 – Determinazione a contrattare
Art. 56 – Responsabile unico del procedimento
Art. 57 – Procedure aperte
Art. 58 – Procedure ristrette
Art. 59 – Licitazione privata
Art. 60 – Appalto-concorso
Art. 61 – Individuazione dei partecipanti alle procedure ristrette
Art. 62 – Svolgimento delle gare e criteri di aggiudicazione
Art. 63 – Procedure negoziate
Art. 64 – Stipulazione dei contratti
Art. 65 – Controlli sull'esecuzione del contratto

Capo III – Spese in economia

Art. 66 – Categorie di spese da effettuare mediante affidamento diretto
Art. 67 – Forme delle procedure con affidamento diretto

TITOLO V – SCRITTURE CONTABILI

Art. 68 – Sistema di scritture
Art. 69 – Registrazioni contabili
Art. 70 – Sistemi di elaborazione automatica dei dati

TITOLO VI – SISTEMA DI CONTROLLO

Art. 71 – Composizione dell'Organo di revisione economico finanziaria
Art. 72 – Funzionamento dell'Organo di revisione economico finanziaria
Art. 73 – Funzioni dell'Organo di revisione economico finanziaria

TITOLO VII – NORMA FINALE

Art. 74 – Entrata in vigore

ALLEGATI

Allegato 1 – Preventivo finanziario gestionale
Allegato 2 – Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria
Allegato 3 – Tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione
Allegato 4 – Conto del bilancio
Allegato 5 – Situazione amministrativa

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

ARTICOLO 1

Definizioni e denominazioni

1. Nel presente regolamento si intendono per:

- a) “centro di costo”: l’entità, organizzativa od astratta, cui vengono imputati i costi diretti ed indiretti al fine di conoscerne il costo complessivo;
- b) “centro di responsabilità”: una struttura organizzativa incaricata di assumere le decisioni in ordine alla gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnategli. I centri di responsabilità possono articolarsi su più livelli;
- c) “Consiglio, Presidente, Vicepresidente, Segretario, Tesoriere, Revisore dei Conti”: gli organi istituzionali previsti dalle norme sull’ordinamento professionale;
- d) “costo”: la causa economica dell’uscita finanziaria sopportata per acquisire un fattore produttivo, ovvero il fatto di gestione che incide negativamente sul patrimonio dell’Ente;
- e) “Direttore”: è il responsabile dell’intera attività tecnica, amministrativa e gestionale dell’Ente; in assenza di un dirigente o di un funzionario con incarichi dirigenziali, affidatigli dal Consiglio su proposta del Tesoriere, le funzioni del Direttore sono svolte dallo stesso Tesoriere che, previa delibera del Consiglio, ha la facoltà di avvalersi di specifiche professionalità esterne all’Ente;
- f) “Ente”: il Consiglio degli Ordini degli Assistenti Sociali inteso come ente pubblico istituzionale dotato di autonoma personalità giuridica pubblica;
- g) “entrata finanziaria”: l’aumento di valori numerari certi, assimilati o presunti attivi, ovvero la diminuzione di valori numerari assimilati e presunti passivi;
- h) “organi di vertice”: sono gli organi che definiscono le scelte strategiche e le politiche dell’Ente, nonché decidono in ordine all’indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell’intera attività. Essi sono costituiti dal Consiglio, inteso come organo collegiale, e dal Presidente, così come identificati dalle norme e disposizioni afferenti l’ordinamento professionale degli Assistenti sociali;
- i) “preposto/titolare del centro di responsabilità”: un dirigente, un funzionario al quale è affidato un centro di responsabilità;
- j) “ricavo/provento”: la causa economica dell’entrata finanziaria e non, ottenuta per lo svolgimento dell’attività istituzionale, a seguito dello scambio di beni e servizi, ovvero l’accadimento di gestione che incide positivamente sul patrimonio dell’Ente;
- k) “risultato di amministrazione”: somma algebrica tra il fondo cassa, residui attivi e residui passivi. Se il saldo è di segno positivo, negativo o uguale a zero, il risultato costituisce, rispettivamente, avanzo, disavanzo o pareggio di amministrazione;
- l) “servizi amministrativi”: servizio cui è affidata la gestione contabile dell’Ente ed il cui titolare è responsabile della relativa regolarità; in assenza di un funzionario addetto ai servizi amministrativi le relative funzioni sono svolte dal Direttore;
- m) “unità previsionali di base”: insieme delle risorse finanziarie assegnate ad un unico centro di responsabilità; le unità previsionali di base non sono previste quando l’ente è composto da un unico centro di responsabilità;
- n) “uscita finanziaria”: la diminuzione di valori numerari certi, assimilati o presunti attivi, ovvero l’aumento di valori numerari assimilati e presunti passivi.

ARTICOLO 2

Finalità

1. Il presente regolamento è finalizzato a disciplinare l’amministrazione e la contabilità dell’Ordine degli Assistenti sociali Regione Umbria con sede in Perugia.

2. Con gli articoli seguenti l'Ente adegua il proprio ordinamento contabile ai principi contenuti:
 - a) nell'articolo 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;
 - b) nella legge 3 aprile 1997, n. 94, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 25 giugno 1999, n. 208;
 - c) nel decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ai sensi dell'articolo 10, comma 4 dello stesso decreto;
 - d) nel D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 - Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della L. 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano, ove compatibili, le norme contenute nel regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70.
4. Il regolamento stabilisce le procedure e le modalità in ordine alla formazione del bilancio di previsione e del rendiconto generale, indicando un sistema di scritture contabili, di rilevazioni, di verifiche e di controlli finalizzato a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa, nonché l'attività contrattuale ordinaria.

ARTICOLO 3

Adeguamenti e aggiornamenti del Regolamento

1. Il Consiglio, su proposta del Tesoriere, e sentito il parere del Revisore dei conti, adegua il presente regolamento alle leggi che lo Stato abbia ad emanare in tema di amministrazione e contabilità degli Ordini e Collegi professionali, nonché alle modifiche dell'organizzazione dell'Ente.
2. Spetta al Consiglio, sentito il Revisore dei conti, apportare tutti gli aggiornamenti al presente regolamento che conferiscano efficienza e trasparenza all'amministrazione e alla gestione contabile dell'Ente, prevedendo, congiuntamente o disgiuntamente, una eventuale articolazione in più centri di responsabilità e centri di costo/provento e la conseguente attivazione delle unità previsionali di base e di un sistema di budget.
3. Le modifiche del presente regolamento sono deliberate con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri aventi diritto al voto.

ARTICOLO 4

Competenze specifiche dei soggetti preposti ai provvedimenti di gestione

1. In armonia con l'ordinamento normativo ed organizzativo dell'Ente i soggetti preposti alla programmazione, all'adozione e all'attuazione dei provvedimenti di gestione che hanno carattere finanziario e contabile sono:
 - a) il Consiglio, il Presidente ed il Tesoriere per le competenze in materia di programmazione ed indirizzo, nonché per quanto ad essi espressamente riservato con atto normativo o regolamentare;
 - b) il Direttore per le competenze inerenti l'attività gestionale dell'Ente ed il coordinamento operativo, finanziario e tecnico degli uffici. Egli, inoltre, cura, con l'ausilio del responsabile dei servizi amministrativi, la gestione di cassa.
2. Il funzionario responsabile dei servizi amministrativi, o un suo delegato, attesta con il visto sull'atto d'impegno e di liquidazione la regolarità contabile.
3. I dipendenti preposti alla gestione delle entrate curano, nei limiti delle rispettive attribuzioni e sotto la personale loro responsabilità, che l'accertamento, la riscossione ed il versamento delle entrate siano fatti prontamente ed integralmente. Essi, inoltre, segnalano tempestivamente al Tesoriere il consolidarsi di eventuali scostamenti fra lo stato di realizzazione degli accertamenti delle entrate e le relative previsioni contenute nei documenti di previsione.

TITOLO II

PREVISIONE, GESTIONE E RENDICONTAZIONE

CAPO I

I DOCUMENTI DI PREVISIONE

ARTICOLO 5

Esercizio finanziario e bilancio di previsione

1. L'esercizio finanziario dell'Ente ha durata di un anno e coincide con l'anno solare.
2. Dopo il 31 dicembre non possono effettuarsi accertamenti di entrate e impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto.
3. La gestione viene svolta sulla base dei dati contenuti nel bilancio annuale di previsione composto dal:
 - a) preventivo finanziario gestionale, redatto secondo lo schema di cui all'allegato 1;
 - b) quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria, redatto secondo lo schema di cui all'allegato 2;
 - c) preventivo economico in forma abbreviata, che comprende solo le voci di cui all'art. 2425 del codice civile contrassegnate con le lettere maiuscole e con i numeri arabi, con l'unica eccezione per le spese del personale di cui alla voce B9 per le quali è, comunque, necessaria la specificazione delle voci contrassegnate dalle lettere minuscole.

ARTICOLO 6

Criteri di formazione del bilancio di previsione

1. La proposta di bilancio di previsione è predisposta dal Tesoriere in collaborazione con l'Ufficio di Presidenza con il supporto, ove esistenti, del Dirigente e del funzionario responsabile dei servizi amministrativi, ed è deliberata dal Consiglio e trasmessa al Revisore dei conti entro il 10 novembre di ciascun anno.
2. La proposta di bilancio è accompagnata da:
 - a) relazione programmatica del Presidente contenente, fra l'altro, le linee programmatiche e di sviluppo dell'Ente per l'anno successivo e per quelli rientranti nel periodo di mandato, nonché gli obiettivi, i programmi, i progetti e le attività che si intendono attuare in termini di servizi e prestazioni;
 - b) relazione del Tesoriere, contenente la definizione dei criteri generali e particolari seguiti nelle previsioni ed eventuali elaborati, contabili e statistici, atti a conferire maggiore chiarezza alle poste del bilancio;
 - c) pianta organica del personale, contenente la consistenza del personale in servizio ed applicato all'ente con qualsiasi forma contrattuale;
 - d) tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione redatta secondo lo schema di cui all'allegato 3 del presente regolamento.
3. La proposta di bilancio di previsione deliberata dal Consiglio è approvata dal Revisore dei conti, ai sensi dell'art. 2 co. 3 lett. d) del D.M. 615/1994, entro il 30 novembre di ciascun anno.
4. Nella relazione al bilancio di previsione il Revisore dei conti deve esprimere la propria valutazione in ordine alla attendibilità delle entrate ed alla congruità e coerenza delle uscite previste rispetto ai programmi ed indirizzi desumibili dalla relazione del Presidente. La relazione del Revisore dei conti si conclude con un giudizio di approvazione, di approvazione con rilievo o di motivata non approvazione.

ARTICOLO 7

Contenuto del preventivo finanziario

1. Il preventivo finanziario è formulato in termini di competenza finanziaria e di cassa.
2. Per ciascun capitolo del preventivo finanziario sono indicati:

- a) l'ammontare presunto dei residui alla chiusura dell'esercizio precedente a quello di riferimento;
 - b) le previsioni iniziali dell'anno precedente a quello di riferimento;
 - c) le entrate che si prevede di accertare e riscuotere, le uscite che si prevede di impegnare e pagare nell'esercizio di pertinenza.
3. Nella gestione di competenza finanziaria e di cassa sono iscritti come prima posta, rispettivamente, il presunto avanzo di amministrazione ed il presunto fondo di cassa iniziale.
4. Ciascuna voce di entrata e di uscita è contraddistinta da un codice meccanografico identificato secondo le modalità indicate dal Tesoriere nel rispetto delle classificazioni di cui all'articolo 8.

ARTICOLO 8

Classificazione delle entrate e delle uscite

1. Le entrate e le uscite dell'Ente sono suddivise in:
- a) titoli, secondo la pertinenza finanziaria;
 - b) categorie, quale ulteriore specificazione dei titoli, secondo la natura economica e come limite autorizzativo;
 - c) capitoli, secondo il rispettivo oggetto, ai fini della gestione e rendicontazione.
2. I titoli delle entrate sono:
- Titolo I - Entrate correnti;
 - Titolo II - Entrate in conto capitale;
 - Titolo III - Partite di giro
3. Le uscite sono ripartite nei seguenti titoli:
- Titolo I - Uscite correnti;
 - Titolo II - Uscite in conto capitale
 - Titolo III - Partite di giro
4. Le partite di giro comprendono le entrate e le uscite che si effettuano per conto terzi e che, perciò, costituiscono al tempo stesso un debito ed un credito per l'Ente.
5. Per le classificazioni di cui al primo comma l'Ente deve attenersi allo schema di cui all'allegato 1; essi hanno valore indicativo ed esemplificativo per la specificazione in categorie ed in capitoli. La specificazione in categorie e capitoli è ridotta od integrata in sede di approvazione del preventivo finanziario purché l'oggetto sia omogeneo e chiaramente definito.

ARTICOLO 9

Preventivo economico

1. Il preventivo economico pone a raffronto non solo i proventi ed i costi della gestione d'esercizio, ma anche le poste di pertinenza economica che non hanno nello stesso esercizio la manifestazione finanziaria, nonché le altre poste economiche provenienti dalle utilità dei beni patrimoniali che verranno impiegati nella gestione a cui il preventivo economico si riferisce.
2. Il preventivo economico è redatto in forma abbreviata comprendendo solo le voci di cui all'articolo 2425 del codice civile contrassegnate con le lettere maiuscole e con i numeri arabi, con l'unica eccezione per le spese del personale di cui alla voce B9 per le quali è necessaria la specificazione delle voci contrassegnate dalle lettere minuscole.

ARTICOLO 10

Unità, integrità ed universalità del bilancio

1. La gestione finanziaria dell'Ente è unica, come unico è il suo bilancio. Il totale delle entrate finanzia indistintamente il totale delle uscite, fatte salve le entrate a destinazione vincolata per legge, delibera consiliare o qualsiasi altro atto o provvedimento autoritativo.
2. Tutte le entrate e tutte le uscite debbono essere iscritte in bilancio nel loro importo integrale, senza alcuna riduzione per effetto di correlative uscite o entrate.
3. È vietata ogni gestione fuori bilancio.

ARTICOLO 11

Veridicità e pubblicità del bilancio

1. Il bilancio di previsione è redatto nel rispetto dei principi:
 - a) della veridicità;
 - b) della correttezza nel rispetto delle norme e del presente regolamento;
 - c) della coerenza fra la previsione e i documenti accompagnatori, il consuntivo dell'esercizio precedente e ogni altra delibera del Consiglio che incida sui prevedibili flussi di entrata e di uscita futuri;
 - d) della attendibilità delle previsioni sostenute da analisi riferite ad un adeguato arco di tempo o, in mancanza, da altri idonei parametri di riferimento.
2. Il bilancio approvato viene pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

ARTICOLO 12

Equilibri della gestione

1. Il preventivo finanziario non può esporre un disavanzo di competenza a meno che non ne sia prevista la copertura mediante l'utilizzo del presunto avanzo di amministrazione di cui all'articolo 15, allorquando accertato.
2. La differenza fra la previsione delle entrate correnti e quella delle uscite correnti non può essere negativa. L'eventuale differenza negativa deve essere coperta anche con l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, punto c), mediante variazione al bilancio di previsione approvata nel corso dell'anno dal Revisore dei conti, su proposta del Consiglio.

ARTICOLO 13

Fondo di riserva

1. Al fine di garantire l'equilibrio della gestione l'Ente iscrive nel proprio preventivo finanziario, fra le uscite correnti, un fondo di riserva per uscite impreviste, nonché per le maggiori uscite che potranno verificarsi durante l'esercizio, il cui ammontare non potrà superare il tre per cento del totale delle uscite correnti previste.
2. L'utilizzo del fondo di riserva è disposto dal Tesoriere.

ARTICOLO 14

Variazioni al preventivo finanziario

1. Le variazioni al preventivo finanziario sono proposte dal Tesoriere, deliberate dal Consiglio e approvate dal Revisore dei conti che esprime anche valutazioni circa la correttezza della spesa, le modalità e la congruità della copertura finanziaria.
2. Sono vietati gli storni nella gestione dei residui, nonché tra gestione dei residui e quella di competenza o viceversa.
3. In casi di eccezionalità ed urgenza la variazione può essere assunta dal Presidente del Consiglio sentito il Tesoriere. La delibera sarà sottoposta a ratifica del Consiglio ed alla approvazione del Revisore dei conti, nella seduta immediatamente successiva e, comunque, prima dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio.
4. Durante l'ultimo mese dell'esercizio finanziario non possono essere adottati provvedimenti di variazione al preventivo finanziario che comportino incrementi degli importi previsti per ogni categoria di uscita.

ARTICOLO 15

Risultato di amministrazione

1. Alla proposta di bilancio è allegata una tabella dimostrativa del presunto avanzo o disavanzo di amministrazione, di cui all'allegato 3, in calce alla quale sono indicati:

- a) i singoli stanziamenti di uscita correlativi all'utilizzazione della parte vincolata del presunto avanzo di amministrazione;
 - b) la parte libera dell'avanzo presunto di cui se ne prevede l'utilizzazione nell'esercizio di riferimento del bilancio;
 - c) la parte libera di cui se ne rinvia l'utilizzazione in esercizi successivi a quello di riferimento.
2. L'Ente potrà disporre della parte libera dell'avanzo di amministrazione solo dopo che sia stato accertato l'ammontare con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso e subordinatamente alla effettiva realizzazione. L'eventuale utilizzo potrà essere effettuato per:
 - a) il finanziamento di uscite in conto capitale;
 - b) la copertura di uscite per rimborso prestiti;
 - c) il finanziamento di uscite correnti non ripetitive qualora, nel corso della gestione, sia necessario ripristinare gli equilibri di bilancio di cui all'articolo 12.
 3. Del presunto disavanzo di amministrazione risultante dalla suddetta tabella deve tenersi obbligatoriamente conto all'atto della formulazione delle previsioni d'esercizio, al fine del relativo assorbimento, e il Revisore dei conti, su proposta del Consiglio, deve, nella relazione al bilancio preventivo, approvare espressamente i criteri adottati per pervenire a tale assorbimento.
 4. Nel caso di maggiore accertamento, in sede consuntiva, del disavanzo di amministrazione rispetto a quello presunto, il Consiglio deve deliberare i necessari provvedimenti atti ad eliminare gli effetti di detto scostamento, sentito il parere del Revisore dei conti.

ARTICOLO 16

Esercizio provvisorio

1. Se il bilancio di previsione non è approvato prima dell'inizio dell'esercizio cui lo stesso si riferisce, il Consiglio deve deliberare l'esercizio provvisorio, per un periodo non superiore a quattro mesi, sulla base dell'ultimo bilancio approvato.
2. L'Ente può effettuare uscite per un importo non superiore, mensilmente, ad un dodicesimo degli specifici stanziamenti previsti nell'ultimo bilancio approvato, con esclusione delle uscite tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.
3. Se il budget di gestione non è definito prima dell'inizio dell'esercizio, le dotazioni si intendono assegnate ai centri di responsabilità identificate con le unità previsionali di base in cui si articola l'ultimo bilancio approvato. I criteri, i limiti e le modalità restano invariati rispetto a quelli dell'esercizio precedente.

CAPO II

LA GESTIONE DEL BILANCIO

ARTICOLO 17

Le fasi delle entrate

1. La gestione delle entrate segue le fasi dell'accertamento, della riscossione e del versamento.
2. Il Tesoriere controlla la regolare riscossione delle entrate nei tempi e nelle modalità stabilite dal Consiglio.

ARTICOLO 18

Accertamento delle entrate

1. L'entrata è accertata quando l'Ente, sulla base di idonea documentazione, verifica la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, individua il debitore, quantifica la somma da incassare, nonché fissa la relativa scadenza.

2. L'accertamento di entrata dà luogo ad annotazione nelle scritture, con imputazione al competente capitolo.
3. Le entrate accertate e non riscosse costituiscono residui attivi, i quali sono compresi fra le attività dello stato patrimoniale.

ARTICOLO 19

Riscossione delle entrate

1. Le entrate per contribuzioni obbligatorie sono riscosse tramite l'Istituto cassiere; è anche previsto l'accredito di somme tramite il servizio di conto corrente postale o bonifico su conto corrente bancario.
2. Eventuali somme pervenute direttamente all'Ente, devono essere annotate in un apposito registro cronologico di cassa e versate all'Istituto cassiere non oltre tre giorni dalla data di incasso.
3. L'Istituto cassiere non può ricusare l'esazione di somme che vengono versate in favore dell'Ente, con l'obbligo di annotare sulla ricevuta la frase "fatti salvi i diritti dell'ente".

ARTICOLO 20

Reversali di incasso

1. Le reversali di incasso sono firmate dal responsabile dei servizi amministrativi o da un suo delegato.
2. Le reversali contengono le seguenti indicazioni:
 - a) il codice meccanografico del capitolo;
 - b) l'esercizio finanziario nel quale è avvenuto l'accertamento;
 - c) gli estremi anagrafici o la denominazione sociale del debitore;
 - d) la causale della riscossione;
 - e) l'importo in cifre e in lettere;
 - f) la data di emissione.
3. Tutti i documenti di incasso che gli enti incaricati della riscossione trasmettono di volta in volta, daranno origine a reversali d'incasso dopo una verifica dell'ufficio competente.
4. Le reversali che si riferiscono ad entrate di competenza dell'esercizio in corso sono tenute distinte da quelle relative ai residui.
5. Le reversali non estinte alla fine dell'esercizio sono annullate. La relativa riscossione è eseguita nel successivo esercizio in conto residui.

ARTICOLO 21

Vigilanza sulla gestione delle entrate

1. Il Direttore ed il responsabile dei servizi amministrativi, ove presente, vigilano sulla gestione delle entrate nel rispetto delle loro attribuzioni di cui agli articoli 1 e 4.
2. Per la riscossione delle entrate derivanti dalle quote associative il Tesoriere può proporre istanza di provvedimento disciplinare nei confronti degli insolventi al Consiglio Territoriale di Disciplina.

ARTICOLO 22

Le fasi delle uscite

1. La gestione delle uscite segue le fasi dell'impegno, della liquidazione, dell'ordinazione e del pagamento.

ARTICOLO 23

Impegno

1. Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le somme dovute dall'Ente a soggetti determinati, in base alla legge, a contratto, ad ordinativo scritto o ad altro titolo valido, nonché le somme destinate a specifiche finalità in base ad atti approvati dai competenti organi,

sempre che la relativa obbligazione giuridica si perfezioni entro il termine dell'esercizio di riferimento.

2. Con l'approvazione del bilancio e delle successive variazioni, e senza la necessità di ulteriori atti, è costituito impegno sui relativi stanziamenti per le uscite dovute:
 - a) per il trattamento economico tabellare già attribuito al personale dipendente e per i relativi oneri riflessi;
 - b) per rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, interessi di preammortamento ed ulteriori oneri accessori;
 - c) per le uscite dovute nell'esercizio in base a contratti o disposizioni di legge.
3. La differenza fra somme stanziata e quelle impegnate costituisce economia di bilancio.
4. Le uscite correnti e le uscite in conto capitale correlate ad accertamenti di entrate aventi destinazione vincolata per legge, se non sono impegnate nel corso dell'esercizio, confluiscono nella parte vincolata del risultato di amministrazione di cui all'articolo 15 ai fini dell'utilizzo per la copertura finanziaria dell'impegno da assumersi nel successivo esercizio.
5. Se, durante la gestione, sono prenotati impegni relativi a procedure in via di espletamento per le quali non è stata assunta dall'Ente l'obbligazione di spesa verso i terzi entro il termine dell'esercizio, decadono e costituiscono economia della previsione di bilancio alla quale erano riferiti, concorrendo alla determinazione del risultato di amministrazione. Se la prenotazione di impegno è riferita a procedure di gara bandite prima della fine dell'esercizio e non concluse entro tale termine, si genera, per pari importo, parte vincolata del risultato di amministrazione di cui all'articolo 15 ai fini dell'utilizzo per la copertura finanziaria dell'impegno da assumersi nel successivo esercizio.
6. Chiuso col 31 dicembre l'esercizio finanziario, nessun impegno può essere assunto a carico del predetto esercizio. A fronte degli oneri connessi ad obbligazioni negoziali pluriennali correlate a prestazioni a carico di terzi, può essere assunto un atto d'impegno globale, provvedendo ad annotarlo nel partitario degli impegni. A carico del singolo esercizio è assunto un impegno contabile pari alle obbligazioni connesse alle prestazioni effettivamente rese.
7. Le uscite impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio costituiscono residui passivi i quali sono compresi tra le passività dello stato patrimoniale.

ARTICOLO 24

Assunzione e registrazione degli impegni

1. Gli impegni sono assunti dal Tesoriere nell'ambito delle dotazioni di bilancio e nel rispetto degli indirizzi degli organi di vertice, o dal Direttore e dai titolari dei centri di responsabilità, ove esistenti, nell'ambito delle dotazioni loro assegnate con il budget.
2. Tutti gli atti di cui al co.1 sono trasmessi al responsabile dei servizi amministrativi e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante, fra l'altro, la disponibilità della somma e la capienza dello stanziamento.
3. Gli atti che non siano ritenuti regolari sono rimessi dal responsabile dei servizi amministrativi, con provvedimento motivato, a chi li ha emessi affinché apportino le necessarie correzioni.
4. Se il Tesoriere, con provvedimento motivato, ordina che l'atto abbia comunque corso, ne deve dare notizia al Revisore dei conti.

ARTICOLO 25

Liquidazione

1. Con la liquidazione, in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto acquisito del creditore, si determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno assunto.

2. La liquidazione compete a chi ha deliberato l'impegno ed è disposta a seguito del riscontro operato sulla regolarità della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite. Tale riscontro è attestato con l'apposizione del visto sulla fattura o altro documento giustificativo.
3. L'atto di liquidazione di cui al comma 2, sottoscritto da chi ha deliberato l'impegno, con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili, è trasmesso al responsabile dei servizi amministrativi per i conseguenti adempimenti. Gli atti di liquidazione inerenti l'acquisizione di beni soggetti ad inventariazione devono anche riportare gli estremi della relativa registrazione di carico.
4. Il responsabile dei servizi amministrativi effettua i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione e qualora ne rilevi delle irregolarità rimette l'atto di liquidazione al soggetto competente senza procedere all'emissione del mandato.
5. Costituiscono, inoltre, economie le minori uscite sostenute rispetto all'impegno assunto, verificate con la conclusione della fase della liquidazione. In corso d'anno tali economie ricostituiscono la disponibilità sullo stanziamento previsto. Qualora la liquidazione avvenga in un esercizio successivo, l'eventuale economia comporta la cancellazione del connesso residuo, determinando una sopravvenienza attiva.

ARTICOLO 26

Ordinazione

1. Il pagamento è ordinato, entro i limiti delle disponibilità di cassa, mediante l'emissione di mandati di pagamento, numerati in ordine progressivo.
2. I mandati sono verificati e firmati dal Tesoriere, che può delegare il responsabile dei servizi amministrativi, e devono indicare:
 - a) il codice meccanografico del capitolo;
 - b) l'esercizio finanziario nel quale è avvenuto l'impegno;
 - c) gli estremi anagrafici o la denominazione sociale del creditore;
 - d) la causale del pagamento;
 - e) l'importo in cifre e in lettere;
 - f) la data di emissione.
3. I mandati riportano l'indicazione di uscite di competenza dell'esercizio in corso ovvero di uscite in conto residui.

ARTICOLO 27

Documentazione dei mandati di pagamento

1. Ogni mandato di pagamento è corredato, a seconda dei casi, da documenti comprovanti la regolare esecuzione dei lavori, forniture e servizi, dai buoni di carico, quando si tratta dei beni inventariabili, dalla copia degli atti di impegno o dalla annotazione degli estremi dell'atto di impegno, dalle note di liquidazione e da ogni altro documento che giustifichi la spesa.
2. L'estremo del codice identificativo di gara (CIG) deve essere comunicato al fornitore all'atto dell'ordinazione della prestazione precisando di riportarlo nella successiva fattura elettronica.
3. La documentazione della spesa è allegata al mandato anche successivamente alla sua estinzione ed è conservata agli atti per non meno di dieci anni.
4. Si possono emettere mandati collettivi a favore di soggetti terzi, distintamente individuati, purché la spesa sia imputabile ad un medesimo capitolo, eccezion fatta per le spese del personale che, essendo fisse ed obbligatorie, possono comportare l'emissione di un mandato che movimenti più capitoli. Possono essere emessi mandati cumulativi nel caso in cui si tratti di somme, distintamente individuate, per le quali unico è l'originario avente diritto.

ARTICOLO 28

Modalità di estinzione dei mandati di pagamento

1. L'Ente dispone, con espressa notazione sui titoli, che i mandati di pagamento siano estinti mediante:
 - a) accreditamento sul conto corrente bancario o postale intestato al creditore;
 - b) assegno circolare o bancario non trasferibile all'ordine del creditore;
 - c) per rimessa diretta;
 - d) altre forme di pagamento autorizzate dal Consiglio nel rispetto delle normative vigenti.
2. I mandati di pagamento non estinti entro il termine dell'esercizio sono annullati. Il relativo pagamento è eseguito nel successivo esercizio in conto residui.

CAPO III

IL RENDICONTO DELLA GESTIONE

ARTICOLO 29

Rendiconto generale

1. I risultati della gestione sono dimostrati nel rendiconto generale, composto dal conto del bilancio di cui all'allegato 4, dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dalla nota integrativa in forma abbreviata, ossia comprensiva della relazione sulla gestione.
2. La proposta di rendiconto generale, predisposta dal Tesoriere ai sensi del comma 1, è corredata della situazione amministrativa, di cui all'allegato 5, ed è deliberata dal Consiglio e trasmessa al Revisore dei conti entro il 10 aprile di ciascun anno.
3. Il Revisore dei conti approva la proposta di rendiconto generale ai sensi dell'art. 2, co. 3 lett. d) del D.M. 615/1994 entro il 30 aprile di ciascun anno.
4. Nella relazione al rendiconto generale, il Revisore dei conti deve attestare la corrispondenza delle risultanze di bilancio con le scritture contabili e la coerenza degli assestamenti del bilancio di previsione con i dati rendicontati, nonché valutare la regolarità ed economicità della gestione. La relazione del Revisore dei conti si conclude con un giudizio di approvazione, di approvazione con rilievo o di motivata non approvazione.

ARTICOLO 30

Conto di bilancio

1. Il conto di bilancio, di cui all'allegato 4, comprende i risultati della gestione finanziaria per l'entrata e per la spesa.

ARTICOLO 31

Situazione amministrativa

1. La situazione amministrativa, di cui all'allegato 5, deve evidenziare:
 - a) la consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio, gli incassi ed i pagamenti complessivamente effettuati nell'anno in conto competenza ed in conto residui ed il saldo alla chiusura dell'esercizio;
 - b) il totale dei residui attivi e passivi alla fine dell'esercizio;
 - c) l'avanzo o disavanzo di amministrazione finale.
2. In calce alla situazione amministrativa è riportata la destinazione dell'avanzo di amministrazione, distinto in fondi non vincolati, fondi vincolati e fondi per il finanziamento delle spese in conto capitale.

ARTICOLO 32

Struttura del conto economico e dello stato patrimoniale

1. Per la redazione del conto economico e dello stato patrimoniale si applicano le disposizioni degli articoli 2423, 2423 bis e 2423 ter del codice civile.

2. Il conto economico, redatto nella forma abbreviata, conformemente allo schema semplificato previsto per il preventivo economico in forma abbreviata, deve dare una dimostrazione dei risultati economici conseguiti durante il periodo amministrativo.
3. Lo stato patrimoniale indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio e al termine dell'esercizio. Esso viene redatto in forma abbreviata, ossia comprendendo solo le voci di cui all'art. 2424 del codice civile contrassegnate con le lettere maiuscole ed i numeri romani; delle voci BI e BII dell'attivo devono essere dettratti in forma esplicita gli ammortamenti e le svalutazioni; nelle voci CII dell'attivo e D del passivo devono essere separatamente indicati i crediti ed i debiti esigibili oltre l'esercizio successivo.
4. Sono vietate compensazioni tra componenti positivi e negativi del conto economico e dello stato patrimoniale ad eccezione di quelle espressamente previste dagli schemi riportati negli allegati.

ARTICOLO 33

Nota integrativa e relazione sulla gestione

1. La nota integrativa e la relazione sulla gestione sono un unico documento illustrativo di natura tecnico-contabile riguardante l'andamento della gestione dell'Ente nei suoi settori operativi, i fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio ed ogni eventuale informazione e schema utile ad una migliore comprensione dei dati contabili. Essa pone in evidenza i costi sostenuti ed i risultati conseguiti per ciascun servizio, programma e progetto in relazione agli obiettivi indicati nella Relazione programmatica del Presidente relativa al medesimo anno finanziario, nonché notizie sui principali avvenimenti accaduti dopo la chiusura dell'esercizio, secondo quanto previsto dall'art. 2428 del codice civile, in quanto applicabile.
2. Nella nota integrativa devono in ogni caso risultare:
 - a) gli elementi richiesti dall'articolo 2427 e dagli altri articoli del codice civile, nonché da altre norme di legge e dai documenti sui principi contabili applicabili;
 - b) l'illustrazione delle risultanze finanziarie complessive;
 - c) le variazioni alle previsioni finanziarie intervenute in corso d'anno, comprendendo l'utilizzazione del fondo di riserva;
 - d) la composizione dei contributi in conto capitale ed in conto esercizio e la loro destinazione finanziaria ed economico-patrimoniale;
 - e) l'elencazione dei diritti reali di godimento e la loro illustrazione;
 - f) la destinazione dell'avanzo economico o i provvedimenti atti al contenimento e assorbimento del disavanzo economico;
 - g) il raccordo fra la gestione dei residui attivi e passivi risultanti dal conto del bilancio ed i crediti e debiti iscritti in situazione patrimoniale;
 - h) la composizione dei residui attivi e passivi per ammontare e per anno di formazione nonché la loro classificazione in base al diverso grado di esigibilità;
 - i) la composizione delle disponibilità liquide distinguendole fra quelle in possesso dell'istituto cassiere o tesoriere, del servizio di cassa interno e delle eventuali casse decentrate;
 - j) i dati relativi al personale dipendente ed agli accantonamenti per indennità di anzianità ed eventuali trattamenti di quiescenza, nonché i dati relativi al personale comunque applicato all'ente;
 - k) l'elenco dei contenziosi in essere alla data di chiusura dell'esercizio ed i connessi accantonamenti ai fondi per rischi ed oneri.
3. La relazione specifica, altresì, i risultati conseguiti dai medesimi organi di vertice nell'esercizio di riferimento in relazione all'arco temporale di durata del loro mandato.

ARTICOLO 34

Riaccertamento dei residui

1. Annualmente, in sede di rendicontazione, l'Ente è tenuto a compilare la situazione dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo.
2. Detta situazione dovrà indicare la consistenza al 1° gennaio, le somme rimosse o pagate nell'anno di gestione, quelle eliminate perché non più realizzabili o dovute, nonché quelle rimaste da riscuotere o da pagare.
3. I residui attivi devono essere ridotti o eliminati per gli importi inesigibili e dopo che siano stati esperiti tutti gli atti per ottenerne la riscossione, a meno che il costo per tale esperimento non superi l'importo da recuperare.
4. All'Ente non si applica l'istituto della perenzione amministrativa, salvi gli effetti della prescrizione.
5. Le variazioni dei residui attivi e passivi, con l'esclusione di quelle derivanti dall'applicazione del comma 5 dell'articolo 25, devono formare oggetto di apposita deliberazione del Consiglio, previo parere del Revisore dei conti. Detta delibera deve essere richiamata nella nota integrativa.

ARTICOLO 35

Trasferimento dei residui

1. I residui di ciascun esercizio, riaccertati ai sensi dell'articolo 34, sono trasferiti ai corrispondenti capitoli dell'esercizio successivo, separatamente dalla competenza.
2. Qualora il capitolo che ha dato origine al residuo sia stato eliminato, per la gestione delle somme residue è istituito un capitolo aggiunto.

Capo IV

SERVIZIO DI CASSA

ARTICOLO 36

Affidamento del servizio di cassa

1. Il servizio di cassa è affidato, previo esperimento di apposita procedura negoziale ad evidenza pubblica, ad una banca autorizzata a svolgere l'attività di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni.
2. Il servizio di cassa consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell'Ente e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle uscite, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dai regolamenti dell'Ente o da norme pattizie.
3. Per l'espletamento di particolari servizi l'Ente può avvalersi di conti correnti postali.

ARTICOLO 37

Servizio di cassa interno

1. Se ricorrono particolari esigenze di funzionamento, il Consiglio autorizza l'istituzione di un servizio di cassa interno, disciplinandolo con apposito atto interno.
2. L'incarico di cassiere e di supplente è conferito dal Direttore ad impiegati in ruolo; l'incarico è valido fino a revoca. L'incarico di cassiere può cumularsi con quello di cassiere economo e di consegnatario.
3. Il cassiere, sotto il controllo del responsabile dei servizi amministrativi, cura gli incassi che pervengono direttamente ed effettua i versamenti sul conto bancario dell'Ente; lo stesso, anche mediante supporti informatici, annota giornalmente su apposito registro provvisto di vidimazione d'ufficio, le entrate incassate in contanti, assegni o altre forme di pagamento.

4. Il Revisore dei conti deve eseguire almeno una volta ogni trimestre una verifica alla cassa interna; analoga verifica effettua in occasione del cambiamento del cassiere.

ARTICOLO 38

Il cassiere economo

1. Il cassiere economo, dotato all'inizio di ciascun anno finanziario di un fondo determinato con atto del Consiglio e reintegrabile durante l'esercizio previa rendicontazione delle somme già spese, è incaricato di provvedere al pagamento delle uscite minute, ciascuna non superiore ad Euro 150, quali spese d'ufficio, per il materiale di consumo e di funzionamento degli Organi istituzionali, per piccole manutenzioni e riparazioni di mobili e locali, per le spese postali, di vettura e per l'acquisto di giornali e pubblicazioni periodiche. Tale importo può essere determinato in misura diversa con apposita delibera del Consiglio.
2. Possono gravare sul fondo gli acconti per spese di viaggio ed indennità di missione ove non sia possibile provvedervi con mandati tratti sull'istituto bancario incaricato del servizio di cassa.
3. Nessun pagamento può essere eseguito dal cassiere economo con il fondo a disposizione senza l'autorizzazione del responsabile dei servizi amministrativi.
4. Il cassiere economo può ricevere in custodia, depositandoli in appositi armadi di sicurezza in dotazione, oggetti di valore, titoli, assegni per fornitore o per quiescenza del personale, buoni pasto e buoni benzina di pertinenza dell'Ente. I movimenti di carico e di scarico relativi ai valori in custodia, devono essere annotati in un apposito registro preventivamente numerato e vidimato d'ufficio.
5. Il cassiere economo ed un suo supplente sono nominati dal Direttore e durano in carica per tre anni salvo rinnovo. Le modalità di esecuzione delle sue attività sono disciplinate con apposito atto interno da parte del Direttore.

ARTICOLO 39

Scritture del cassiere economo

1. Il cassiere economo tiene un unico registro per tutte le operazioni di cassa da lui effettuate, a pagine numerate e munite del timbro d'ufficio nonché della dichiarazione del responsabile dei servizi amministrativi attestante il numero delle pagine di cui il registro stesso si compone.
2. È facoltà del cassiere economo tenere separati partitari, le cui risultanze devono essere giornalmente riportate sul registro di cassa.

TITOLO III

GESTIONE PATRIMONIALE

ARTICOLO 40

Beni

1. I beni dell'Ente si distinguono in materiali ed immateriali e sono valutati secondo le norme del codice civile.
2. I beni materiali, immobili e mobili, sono descritti in separati inventari in conformità delle norme contenute nei successivi articoli.

ARTICOLO 41

Inventario dei beni immobili

1. Gli inventari dei beni immobili devono evidenziare:

- a) la denominazione, l'ubicazione, l'uso cui sono destinati e l'ufficio od organo cui sono affidati;
- b) il titolo di provenienza, le risultanze dei registri immobiliari, i dati catastali e la rendita imponibile;
- c) le servitù, i pesi e gli oneri da cui sono eventualmente gravati;
- d) il valore iniziale e le eventuali successive variazioni;
- e) gli eventuali redditi.

ARTICOLO 42

Consegnatari dei beni immobili

1. Con delibera del Direttore, i beni immobili sono dati in consegna ad agenti i quali sono personalmente responsabili dei beni loro assegnati nonché di qualsiasi danno che possa derivare all'Ente da loro azioni od omissioni relativamente all'utilizzo del bene e ne rispondono secondo le norme di contabilità generale dello Stato.
2. In assenza di disposizioni del Direttore, si considera consegnatario il Direttore stesso o i titolari dei centri di responsabilità a cui i beni sono stati assegnati.
3. La consegna si effettua con l'assegnazione del budget di gestione o con separato atto del Direttore o, altrimenti, in base a verbali redatti in contraddittorio fra chi effettua la consegna e chi la riceve o fra l'agente cessante e quello subentrante.

ARTICOLO 43

Classificazione dei beni mobili

1. I beni mobili si classificano nelle seguenti categorie:
 - a) mobili, arredi, macchine di ufficio;
 - b) materiale bibliografico;
 - c) strumenti tecnici, attrezzature in genere, automezzi ed altri mezzi di trasporto;
 - d) valori mobiliari pubblici e privati;
 - e) altri beni mobili;
 - f) altri beni non patrimonializzati.

ARTICOLO 44

Valori mobiliari

1. I valori mobiliari, i titoli di credito, le azioni e i valori pubblici e privati rientranti nelle immobilizzazioni finanziarie, nonché tutte le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, sono gestiti dal responsabile dei servizi amministrativi.
2. La gestione e la custodia dei valori mobiliari sono affidati all'istituto di credito cassiere.

ARTICOLO 45

Inventario dei beni mobili

1. L'inventario dei beni mobili deve contenere le seguenti indicazioni:
 - a) la denominazione e la descrizione secondo la natura e la specie;
 - b) il luogo in cui si trovano;
 - c) la quantità o il numero;
 - d) la classificazione sullo stato d'uso;
 - e) il valore d'acquisto.
2. L'inventario del materiale bibliografico è costituito da appositi registri cronologici o da schedari tenuti da impiegati all'uopo incaricati.

ARTICOLO 46

Consegnatari dei beni mobili

1. I beni mobili, esclusi gli oggetti di cancelleria e i materiali di consumo, vengono presi in carico da un consegnatario e possono essere affidati agli utilizzatori che assumono la veste di sub

consegnatari. I consegnatari sono nominati dal Direttore o dal titolare del centro di responsabilità al quale i beni sono stati assegnati.

2. Gli utilizzatori possono essere chiamati a rispondere, a richiesta del Direttore, per il non corretto uso del materiale, inventariato o meno, loro affidato per i compiti di istituto. Essi hanno l'obbligo di adottare, con ogni diligenza, tutte le misure idonee alla conservazione del bene, nonché quello di segnalare tempestivamente al consegnatario ogni perdita o deterioramento.
3. Il consegnatario è tenuto a segnalare al Direttore ogni irregolarità riscontrata ed è responsabile della manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni stessi.
4. In caso di sostituzione del consegnatario la consegna ha luogo previa materiale ricognizione dei beni e il relativo verbale è sottoscritto dall'agente cessante e da quello subentrante.
5. In assenza del consegnatario, i beni mobili sono dati in consegna al Direttore o al titolare del centro di responsabilità presso il quale detti beni sono localizzati.

ARTICOLO 47

Carico e scarico dei beni mobili

1. I beni mobili sono inventariati secondo le modalità operative, gestite anche con procedure informatizzate, definite dal Direttore.
2. I beni che siano divenuti inadeguati alla funzione a cui erano destinati sono alienati. In caso di esito negativo del tentativo di alienazione i beni sono assegnati a titolo gratuito a istituzioni scolastiche o religiose o ad altri soggetti non aventi fini di lucro che ne abbiano fatto richiesta, ovvero dismessi nel rispetto della normativa in materia di tutela ambientale.
3. La cancellazione dagli inventari dei beni mobili per alienazione, assegnazione gratuita o dismissione è disposta dal Consiglio, sentito il parere del Revisore dei conti, sulla base di motivata proposta del Direttore.
4. Il responsabile dei servizi amministrativi sulla scorta degli atti o documenti di carico e scarico, provvede al conseguente aggiornamento delle scritture patrimoniali.
5. Ogni cinque anni per i beni mobili ed ogni dieci per gli immobili l'Ente provvede alla relativa ricognizione e valutazione ed al conseguente rinnovo degli inventari, sentito il Revisore dei conti.

ARTICOLO 48

Chiusura annuale degli inventari

1. Gli inventari sono chiusi al termine di ogni anno finanziario previa ricognizione dei beni mobili.
2. Le variazioni inventariali dell'anno sono comunicate dai consegnatari entro due mesi dalla chiusura dell'anno finanziario al servizio amministrativo per le conseguenti annotazioni nelle proprie scritture.

ARTICOLO 49

Materiali di consumo

1. Un funzionario responsabile, nominato dal Direttore, provvede alla tenuta di idonea contabilità a quantità e specie per gli oggetti di cancelleria, stampati, schede, supporti meccanografici ed altri materiali di consumo.
2. Il carico di detto materiale avviene sulla base delle ordinazioni emesse dal responsabile dei servizi amministrativi, o da un suo delegato, e delle bolle di consegna dei fornitori.
3. I prelevamenti per il fabbisogno dei singoli servizi sono effettuati mediante richiesta dei soggetti preposti ai servizi stessi.

ARTICOLO 50

Automezzi

1. I consegnatari degli automezzi ne controllano l'uso accertando che:
 - a) la loro utilizzazione sia regolarmente autorizzata dal Direttore;

- b) il rifornimento dei carburanti e dei lubrificanti venga effettuato mediante il rilascio di appositi buoni in relazione al movimento risultante dal libretto di marcia.
2. Il Direttore, secondo i propri poteri di organizzazione, dispone le modalità di esercizio dell'automezzo.

TITOLO IV ATTIVITA' CONTRATTUALE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 51

Normativa applicabile

1. L'attività contrattuale dell'Ente, oltre che dalle norme del presente titolo, è disciplinata, nei casi e nei limiti di valore prestabiliti e per quanto compatibili, dalle norme dell'Unione europea, da quelle nazionali di recepimento, con particolare riferimento alle norme del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, nonché a quelle ulteriori applicabili al settore della contrattualistica pubblica ed a quelle per il conferimento degli incarichi individuali.

ARTICOLO 52

Principi generali

1. Tutte le norme del presente Regolamento sono ispirate alla salvaguardia della qualità delle prestazioni acquisite dal Consiglio regionale, garantendo il rispetto, per quanto applicabili, dei principi di risultato, fiducia, economicità, efficacia, tempestività e correttezza, nonché di libera concorrenza, non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione.
2. Fermo restando quanto disciplinato nel prosieguo, la potestà deliberativa è in capo al Consiglio regionale, salvo sussistano motivi di necessità e urgenza, in virtù dei quali il Presidente o il Tesoriere possono agire direttamente.

ARTICOLO 53

Deliberazione del Consiglio regionale e Responsabile Unico del Progetto

1. Il Consiglio regionale può deliberare, nei limiti e nelle forme previsti dalla legge vigente e dal presente Regolamento, l'acquisizione di lavori, servizi o forniture ed il conferimento degli incarichi individuali.
2. Al fine di garantire una maggior efficienza dell'attività disciplinata nel presente Regolamento, anche per gli acquisti standardizzabili e/o ricorrenti, il Consiglio regionale può adottare una deliberazione quadro, di carattere generale e programmatico, concernente il fabbisogno dell'Ente circa le prestazioni oggetto del Titolo IV del presente Regolamento, con cadenza biennale e, ove necessario, successivi aggiornamenti.
3. Il Consiglio regionale, quando delibera l'affidamento di lavori, servizi o forniture, ovvero quando delibera di conferire un incarico individuale, nomina, in via ordinaria, il Consigliere Tesoriere dell'Ente Responsabile Unico del Progetto (di seguito anche 'Responsabile Unico') per le fasi dell'affidamento, della stipula e dell'esecuzione del contratto, nonché per il conferimento degli incarichi individuali, nei limiti espressamente previsti dalla delibera del Consiglio regionale (di seguito, il "Responsabile Unico").
4. È fatta salva la facoltà del Consiglio regionale, in relazione alla propria organizzazione interna, alla propria strutturazione in settori organici e in considerazione della complessità delle materie

oggetto del presente Regolamento, di attribuire lo svolgimento delle attività procedurali di cui al presente Regolamento ad un apposito Ufficio o a un'apposita figura, con deliberazione di carattere generale e programmatico, anche ai sensi del comma 2 della presente disposizione.

5. In seguito alla deliberazione di cui ai precedenti commi, la procedura di rinvenimento del contraente privato, la fase istruttoria nonché tutti gli atti successivi ad essa vengono svolti dal Responsabile Unico, eventualmente coadiuvato nelle attività materiali da altro personale dipendente dell'Ente, nel rispetto degli indirizzi espressi nella delibera del Consiglio regionale.
6. In assenza di indicazione, il Responsabile Unico è comunque il Consigliere tesoriere dell'Ente.
7. Il Consiglio regionale, per il tramite del Responsabile Unico, assicura che le procedure di cui al presente Regolamento avvengano nel rispetto del principio di massima trasparenza, anche mediante pubblicazione degli atti sul sito istituzionale del Consiglio regionale, nella sezione "Amministrazione trasparente – Bandi di gara e Contratti" a cura del Responsabile Unico, ferme restando le espresse deroghe stabilite per legge o indicate nel presente Regolamento.

CAPO II

PROCEDURE SOTTOSOGLIA PER L'ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

ARTICOLO 54

Acquisizione di beni e servizi ed esecuzione di lavori per importi inferiori alla soglia europea

1. Salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, il Consiglio regionale procede all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 del D. Lgs. n. 36/2023, secondo le seguenti modalità:
 - a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
 - b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
 - c) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;
 - d) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di rilevanza europea specificate all'art. 14 del D.Lgs. n. 36/2023;
 - e) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di rilevanza europea specificate all'art. 14 del D.Lgs. n. 36/2023.
2. Per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 del D.Lgs. n. 36/2023, la procedura prende avvio con la determina a contrarre, la quale

indica: le caratteristiche delle opere, dei beni o dei servizi che formano oggetto del contratto da stipulare, l'importo massimo stimato dell'affidamento - tenuto conto dell'eventuale IVA applicabile - e la relativa copertura contabile, la procedura che si intende seguire con una sintetica esposizione delle ragioni della scelta; il criterio di aggiudicazione prescelto, l'eventuale decisione di nominare la commissione giudicatrice nonché le principali condizioni contrattuali, nonché gli altri elementi previsti dalla normativa vigente.

ARTICOLO 55

Digitalizzazione delle procedure

1. Il Consiglio regionale incentiva l'approvvigionamento di beni, servizi e forniture mediante strumenti telematici. A tal riguardo, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente Regolamento sono eseguite utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.
2. In particolare, il Consiglio regionale assicura la digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti nel rispetto dei principi del codice dell'amministrazione digitale, nonché con riferimento al principio di neutralità tecnologica, di trasparenza, nonché di protezione dei dati personali e di sicurezza informatica.
3. Quando il Consiglio regionale ricorre al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA), il Consiglio procede all'acquisto di beni o servizi previsti nei capitolati tecnici allegati a bandi di abilitazione al MePA pubblicati da CONSIP e tramite tre canali d'acquisto:
 - a) Ordine Diretto (ODA);
 - b) Richieste d'Offerta (RDO);
 - c) Trattativa Diretta.
4. Anche per gli affidamenti svolti attraverso il mercato elettronico, il RUP procede con determina a contrarre, anche semplificata, e/o di aggiudicazione e su piattaforma MePA. La stipula del successivo contratto avviene attraverso la firma digitale della RDO o dell'ODA da parte del Punto Ordinante (Responsabile dell'acquisto) e della scheda riassuntiva dell'offerta presentata nel caso della trattativa diretta.

ARTICOLO 56

Determinazione a contrattare

1. Nell'ambito dell'attività di programmazione ed indirizzo definita dal Consiglio, il Consigliere tesoriere, mediante determinazione a contrattare, manifesta l'intenzione di concludere un contratto.
2. La determinazione a contrattare è assunta in conformità a quanto previsto dagli atti di indirizzo assunti dal Consiglio.
3. La determinazione a contrattare deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto e la forma del contratto, le clausole ritenute essenziali e l'eventuale capitolato speciale, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base, il Responsabile del Progetto contrattuale e l'eventuale decisione di nominare la commissione giudicatrice.

ARTICOLO 57

Amministrazione diretta

1. I lavori in amministrazione diretta sono effettuati con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati, nonché con personale proprio della Stazione appaltante, anche assunto per l'occasione, sotto la direzione del Responsabile Unico.

ARTICOLO 58

Principio di rotazione

1. Gli affidamenti secondo le procedure di cui agli artt. 59 e 60 del presente Regolamento devono, in ogni caso, avvenire nel rispetto del principio di rotazione.
2. In applicazione del principio di rotazione è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.
3. In casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto.
4. Per i contratti affidati con le procedure di cui all'articolo 54, co. 1 lettere c), d) ed e) del presente Regolamento, il Consiglio regionale non applica il principio di rotazione quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata.
5. È comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro.

ARTICOLO 59

Affidamento diretto

1. Nella procedura di affidamento diretto, la stazione appaltante può procedere tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti. Per affidamenti effettuati nel rispetto del presente Regolamento, la motivazione della scelta dell'affidatario diretto può essere espressa in forma sintetica, anche richiamando il Regolamento stesso nella determina ovvero nell'atto equivalente redatti in modo semplificato.
2. Nei casi di cui al comma 1, la scelta dell'affidatario dà conto del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nella determina a contrarre, o nell'atto equivalente, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione; l'affidamento al contraente uscente ha carattere eccezionale e richiede una motivazione più stringente. Il contratto è stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi. La pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento non è obbligatoria.

ARTICOLO 60

Procedura negoziata

1. La procedura negoziata prende avvio con la determina a contrarre che contiene, almeno, l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare, l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali.
2. La procedura negoziata si articola in tre fasi: a) selezione degli operatori da invitare; b) confronto competitivo; c) stipulazione del contratto.
3. Nella fase di selezione, il Responsabile Unico seleziona un numero di operatori economici da invitare al confronto competitivo a seconda degli importi dettagliati all'art. 54 del presente Regolamento. La selezione avviene in modo non discriminatorio e nel rispetto del principio di rotazione; pertanto, l'invito all'affidatario uscente ha carattere eccezionale e deve essere adeguatamente motivato. Il Responsabile Unico invita contemporaneamente tutti gli operatori economici selezionati a presentare offerta.
4. Il Responsabile Unico redige la lettera d'invito contenente:

- a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali ed il suo importo complessivo stimato;
 - b) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico finanziari/tecnico-organizzativi o, nel caso di operatori economici selezionati da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti nell'elenco;
 - c) il termine di presentazione delle offerte e il periodo di validità delle stesse;
 - d) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
 - e) il criterio di aggiudicazione prescelto. Nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione;
 - f) la misura delle penali;
 - g) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
 - h) l'eventuale richiesta di garanzie;
 - i) il nominativo del Responsabile Unico;
 - j) quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e comunque per importi inferiori alle soglie di cui all'articolo 54 del presente Regolamento, e che non presentano carattere transfrontaliero, la previsione dell'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia;
 - k) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti;
 - l) l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida o di offerta comunque non conveniente;
 - m) l'obbligo dell'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penali;
 - n) l'indicazione dei requisiti soggettivi richiesti all'operatore economico e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti richiesti.
5. Il confronto tra le offerte pervenute è effettuato in sedute di gara pubbliche, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche; le relative attività devono essere verbalizzate.
6. La stipula del contratto può avvenire mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi. Al fine di garantire pubblicità e trasparenza dell'operato della stazione appaltante, quest'ultima, a esito della procedura negoziata, pubblica le informazioni relative alla procedura di gara, previste dalla normativa vigente, tra le quali gli esiti dell'indagine di mercato e l'elenco dei soggetti invitati, motivando adeguatamente sulle scelte effettuate.

ARTICOLO 61

Utilizzo della procedura ordinaria

1. Ove il Consiglio regionale, a seguito della proposta del Responsabile Unico, ritenga di utilizzare le procedure ordinarie anche al di sotto delle soglie di cui all'art. 14 del Codice dei Contratti Pubblici, trovano applicazione gli articoli 70 e ss. del Codice dei Contratti Pubblici, per quanto applicabili.

CAPO III
LE PROCEDURE SOPRASOGLIA

ARTICOLO 62
Procedure aperte

1. Per le procedure al di sopra delle soglie individuate dall'art. 14, D.Lgs. n. 36/2023, si applicano gli articoli che seguono. Per tutto quanto in essi non previsto, si applicano, per quanto compatibile, le norme richiamate all'artt. 70 e ss. del Codice.
2. La scelta del contraente mediante procedura aperta è preceduta dalla pubblicazione di un bando di gara.
3. Il bando, in conformità ed in attuazione della determinazione di contrattare, deve indicare:
 - a) l'oggetto del contratto;
 - b) le condizioni e i requisiti per l'ammissione alla gara;
 - c) le modalità e i termini per la partecipazione alla gara;
 - d) il tipo di procedura prescelta e il criterio di aggiudicazione.
4. Il bando è pubblicato sul sito internet dell'Ente, nonché nelle forme stabilite dagli artt. 84 e ss. del D.Lgs. n. 36 del 2023, per quanto compatibile.

ARTICOLO 63
Procedure ristrette

1. Se la procedura aperta è andata deserta o per altra ragione che sia opportunamente indicata nella deliberazione di contrattare, può farsi ricorso alle procedure ristrette.

ARTICOLO 64
Svolgimento delle gare e criteri di aggiudicazione

1. Le gare relative alle procedure aperte e alle procedure ristrette si svolgono nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti dal bando di gara, o, in mancanza, dalla lettera di invito.
2. Il Consiglio regionale nomina una apposita commissione.
3. La commissione di cui al comma 2 procede all'apertura dei plichi contenenti le offerte e alla conseguente aggiudicazione, in base ai seguenti criteri:
 - a) al prezzo più basso;
 - b) all'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili a seconda della natura della prestazione; in questi casi, nel bando di gara o nelle lettere di invito devono essere specificati i criteri che saranno applicati per l'aggiudicazione della gara, con precisazione dei coefficienti attribuiti a ciascun elemento.
4. In entrambi i casi di cui al comma 3, la congruità delle offerte è valutata nelle forme e nei modi stabiliti dall'art. 110, D.Lgs. n. 36/2023.

CAPO IV
STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E FASE ESECUTIVA

ARTICOLO 65
Stipulazione dei contratti

1. Il Responsabile Unico del Progetto, ove all'uopo incaricato dal Consiglio regionale, provvede all'attività istruttoria ed alla stipulazione dei contratti, nelle forme e modi stabilite dal presente Regolamento, non oltre 60 giorni dal completamento delle verifiche sull'operatore economico individuato come aggiudicatario.
2. Se, nei trentacinque giorni successivi alla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione, ovvero della accettazione dell'offerta, non può procedersi alla stipulazione del contratto per causa

imputabile all'impresa aggiudicataria, il Consiglio regionale o, per esso, il RUP ha facoltà di dichiarare decaduta l'aggiudicazione o l'accettazione dell'offerta. In tal caso, il Consiglio regionale incamera la cauzione eventualmente prestata dall'impresa a garanzia della corretta e puntuale esecuzione del contratto.

3. I contratti sono stipulati in forma scritta, anche con scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio, ovvero in forma elettronica secondo la disciplina legislativa vigente.
4. Un funzionario incaricato dal Consigliere tesoriere cura la tenuta del registro dei contratti e provvede agli altri adempimenti di legge in relazione ai contratti stipulati.

ARTICOLO 66

Controlli sull'esecuzione del contratto

5. L'esattezza degli adempimenti contrattuali e la qualità delle prestazioni sono oggetto di appositi controlli, se del caso in corso d'opera, mediante collaudi e verifiche, secondo le norme stabilite dal contratto.
6. Il collaudo è eseguito da personale dell'Ente munito della competenza tecnica necessaria, o, in mancanza, da soggetti estranei nominati dal Consigliere tesoriere.
7. Nella misura stabilita dalla legge vigente, è sufficiente l'attestazione di regolare esecuzione rilasciata da un funzionario o dipendente dell'Ente, nominato dal Consigliere tesoriere.
8. I contratti indicano le penalità previste per il mancato o inesatto adempimento, nonché per la ritardata esecuzione delle prestazioni.

TITOLO V

SCRITTURE CONTABILI

ARTICOLO 67

Sistema di scritture

1. Le scritture contabili dell'Ente seguono il sistema finanziario ed economico-patrimoniale.
2. Le scritture finanziarie relative alla gestione del bilancio devono consentire di rilevare per ciascun capitolo, sia per la competenza sia, separatamente, per i residui, la situazione degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa a fronte dei relativi stanziamenti, nonché la situazione delle somme riscosse e pagate e di quelle rimaste da riscuotere e da pagare.
3. Le scritture economico-patrimoniali devono consentire la dimostrazione a valore del patrimonio all'inizio dell'esercizio finanziario, le variazioni intervenute nel corso dell'anno nonché la consistenza del patrimonio alla chiusura dell'esercizio ed il relativo risultato economico d'esercizio.
4. Se il Consiglio, in forza dell'articolo 3, comma 2, prevede un'articolazione in centri di responsabilità o centri di costo/provento è necessario che siano attivati sistemi, anche extra-contabili, di analisi dei costi che consentano l'imputazione delle risorse in funzione del grado di utilizzo, indipendentemente dall'ufficio che ha sostenuto l'uscita o conseguito l'entrata.

ARTICOLO 68

Registrazioni contabili

1. L'Ente dovrà tenere le seguenti scritture:
 - un partitario degli accertamenti, contenente lo stanziamento iniziale e le variazioni successive, le somme accertate, quelle riscosse, e quelle rimaste da riscuotere per ciascun capitolo;

- un partitario degli impegni, contenente lo stanziamento iniziale e le variazioni successive, le somme impegnate, quelle pagate, e quelle rimaste da pagare per ciascun capitolo;
- un partitario dei residui, contenente, per capitolo e per esercizio di provenienza, la consistenza dei residui all'inizio dell'esercizio, le somme riscosse o pagate, le somme rimaste da riscuotere o da pagare;
- il giornale cronologico delle operazioni d'esercizio e le altre scritture contabili previste dagli artt. 2214 e seguenti del codice civile;
- il registro degli inventari dei beni, di cui al titolo III, contenente la descrizione, la valutazione dei beni all'inizio dell'esercizio, le variazioni intervenute nelle singole voci per effetto della gestione del bilancio o per altre cause, nonché la consistenza alla chiusura dell'esercizio,

ARTICOLO 69

Sistemi di elaborazione automatica dei dati

1. Per la tenuta delle scritture finanziarie ed economico-patrimoniali l'Ente può avvalersi, in relazione alle effettive esigenze, di sistemi di elaborazione automatica dei dati che siano coerenti con i disposti del presente regolamento.
2. È affidato al Tesoriere, il compito di effettuare le opportune modifiche all'articolazione in categorie e capitoli di cui all'articolo 8, comma 5, e di proporre al Consiglio eventuali ulteriori variazioni al regolamento richieste per l'impianto di un efficiente sistema informatizzato di contabilità.

TITOLO VI

SISTEMA DI CONTROLLO

ARTICOLO 70

Composizione dell'Organo di revisione economico finanziaria

1. La revisione economico-finanziaria è affidata ad un Revisore dei conti. Sono fatte salve le ipotesi di incompatibilità di cui all'articolo 2399 del codice civile, intendendosi per amministratori i componenti del Consiglio.
2. Ai sensi dell'art. 2, co. 4 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286, il Revisore dei conti viene eletto tra gli iscritti al registro dei revisori contabili.
3. L'incarico del Revisore dei conti ha la stessa durata del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 3 co. 2 del D.M. 11 ottobre 1994 n. 615.
4. Il Revisore dei conti redige un verbale delle riunioni, ispezioni, verifiche, determinazioni e decisioni adottate. Detti verbali devono essere annotati in un registro custodito presso la sede. Copia dei verbali deve essere trasmessa, a cura del Revisore dei conti, al Tesoriere perché prenda visione del contenuto.
5. I doveri e le responsabilità del Revisore dei conti, oltre a quanto previsto dal presente regolamento, sono rinvenibili negli articoli 2397 e segg. del codice civile, ove applicabili.

ARTICOLO 71

Funzionamento dell'Organo di revisione economico finanziaria

1. Il Revisore dei conti opera presso la sede dell'Ente, a meno che comprovate esigenze impongano che l'attività sia svolta altrove.
2. L'avviso di accesso alla sede, contenente l'ordine del giorno, deve essere inviato almeno dieci giorni prima al Tesoriere perché metta a disposizione la documentazione necessaria all'espletamento delle attività indicate nell'ordine del giorno.
3. Nel caso di comprovata urgenza, l'avviso può aver luogo con preavviso minimo di 48 ore inviato con le stesse modalità di cui al co.2. Nello stesso termine e con le medesime modalità possono apportarsi integrazioni all'ordine del giorno.

4. Il Revisore, o un suo delegato, può partecipare alle adunanze del Consiglio in cui si deliberi in materia di entrate e spese e limitatamente alla trattazione di tali punti. Il suddetto delegato, presente alle adunanze del Consiglio in qualità di tecnico, deve essere dotato dei requisiti professionali previsti per la carica di Revisore dei conti.
5. Al Revisore spetta il compenso stabilito nel Regolamento relativo a indennità, compensi, gettoni di presenza e rimborsi spese spettanti ai Consiglieri, ai componenti del Consiglio Territoriale di Disciplina e al Revisore dei conti dell'Ordine degli Assistenti Sociali – Consiglio Regionale dell'Umbria.

ARTICOLO 72

Funzioni dell'Organo di revisione economico finanziaria

1. Il Revisore dei conti ha le seguenti funzioni:
 - a) svolge attività di collaborazione con il Consiglio secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento;
 - b) approva, con apposita relazione, il bilancio di previsione e le variazioni di bilancio, ai sensi dell'art. 2, co. 3, lett. d) del D.M. 615/1994;
 - c) vigila sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità;
 - d) approva, con apposita relazione, il rendiconto generale, ai sensi dell'art. 2, co. 3, lett. d) del D.M. 615/1994;
 - e) trasmette un referto all'organo consiliare su gravi irregolarità amministrative e contabili, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità;
 - f) effettua le verifiche trimestrali di cassa.
2. Nell'ambito delle funzioni di cui ai punti a), b) e d) del comma 1, il Revisore dei conti ha il compito di verificare la proficuità della gestione e, mediante il confronto fra i costi ed i risultati, l'efficiente utilizzo delle risorse dell'Ente, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.
3. In forza della derogabilità ai principi di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, il Revisore dei conti coopera con gli organi di vertice alla valutazione del personale con incarichi direzionali.
4. Il Revisore dei conti è dotato, a cura dell'Ente, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti. Egli può incaricare della collaborazione nella propria funzione, sotto la propria responsabilità, uno o più soggetti. I relativi compensi rimangono a carico del Revisore dei conti stesso.

TITOLO VII NORMA FINALE

ARTICOLO 73

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio successivo a quello della sua adozione da parte del Consiglio.